SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2359

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DEMASI, COZZOLINO e DE CORATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1995

Modifiche e integrazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – Sempre più frequentemente si verifica che l'ente locale, danneggiato per reati e abusi commessi dai pubblici amministratori locali, non riesca a recuperare il danno patito e sentenziato dalla Corte dei conti, perchè l'amministratore stesso, nel momento in cui è stato chiamato a gestire la *res publica*, si è «spogliato» di ogni suo avere, risultando così «nullatenente».

La legge 25 marzo 1993, n. 81, recante: «Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale», al comma 2 dell'articolo 16, sostitutivo dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dispone: «Il sindaco ed il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo...».

Il legislatore in tal modo ha voluto scindere in modo netto il potere esecutivo e di nomina, che spetta al sindaco ed al presidente della provincia (eletti direttamente dal popolo), dal potere di programmazione e controllo che, invece, spetta ai rispettivi consigli, anch'essi espressione diretta della volontà popolare.

Di fatto la normativa in parola ha trasformato il ruolo politico-esecutivo dell'assessore, il quale, nel caso dell'ente «comune», può sempre essere rimpiazzato dal sindaco (articolo 16, comma 4).

La nuova disciplina, se da un lato ha assicurato ai vertici politico-amministrativi la possibilità di svolgere in tranquillità il programma elettorale, dall'altro ha svuotato di significato politico e di capacità propositiva l'assessore, riducendolo ad un mero esecutore di «volontà» del vertice che lo ha «scelto»: in pratica, mentre la legge ha modificato radicalmente la posizione dell'assessore, la stessa legge non ha poi previsto alcun criterio da seguire per la sua nomina.

Ciò può comportare che il sindaco o il presidente della provincia, dopo aver «chiamato» qualche personalità di prestigio, quale fiore all'occhiello della giunta, provveda poi a scegliere tutti gli altri componenti tra amici di partito o di cordata, senza che questi abbiano particolari titoli o capacità.

La circostanza assume un aspetto di estrema gravità quando i prescelti, remunerati anche con la doppia indennità di carica, non avendo un prestigio da difendere e avendo avuto anche l'accortezza di «liberarsi» dei propri beni, non sono neppure perseguibili per responsabilità patrimoniale (capo XV, articolo 58 – Disposizioni in materia di responsabilità – della legge 8 giugno 1990, n. 142).

La circostanza stessa, poi, diventa grottesca quando l'assessore, scelto per accordo politico e avendo una posizione economica da difendere, non potendo rischiare l'incarico, esprimendo un voto «ragionato», puntualmente si defila dai lavori della giunta ogni volta che si discutono provvedimenti con possibili ricadute sul patrimonio personale.

Di qui l'opportunità di prevedere che l'incarico di assessore sia subordinato al possesso di titoli, di capacità e di requisiti tali da garantire l'ente, e che, in assenza di essi, operi la responsabilità patrimoniale della giunta quale organo collegiale.

Si fida, pertanto, in un'ampia condivisione della seguente proposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2*-bis. Al fine di garantire l'ente amministrato, l'incarico di assessore comunale o provinciale è subordinato al possesso di requisiti, titoli o capacità corrispondenti alla natura della delega conferita. In assenza di essi, opera la responsabilità patrimoniale di tutti i componenti la giunta comunale o provinciale, quale organo collegiale».